

Tribunale Palermo. Beneficio per l'erario Nella mediazione punita l'assenza

Marco Marinaro

La parte che non aderisce alla procedura di mediazione obbligatoria eccedendo l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, poi ritenuta infondata dal giudice dinanzi al quale è incardinato il processo, deve essere condannata (anche al termine della prima udienza e, quindi, senza attendere la fase istruttoria e tantomeno quella decisoria) a un importo pari al contributo unificato in favore dell'erario.

Resta fermo che l'organismo di mediazione non possa chiudere il procedimento avviato se non dopo lo svolgimento effettivo del primo incontro alla presenza del mediatore e con la partecipazione personale delle parti, e ciò al fine di consentire l'esperimento della condizione di procedibilità.

Sono questi i principi espressi in una ordinanza del Tribunale di Palermo (estensore Ruvolo) del 29 luglio 2015, che interviene in un giudizio avente a oggetto una domanda risarcitoria per danni da condotta diffamatoria quale effetto della pubblicazione di una notizia su un sito internet.

La controversia rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione preventiva obbligatoria e nel caso esaminato dal tribunale siciliano la parte convenuta aveva comunicato all'organismo la sua mancata adesione eccedendone l'incompetenza territoriale (eccezione proposta e poi rinunciata anche nei confronti del giudice adito). Secondo il tribunale all'infondatezza della eccezione proposta consegue la necessaria condanna alla prevista sanzione per ingiustificata mancata comparizione nella mediazione.

Tale condanna della parte convenuta (che deve essersi costituita nel processo) in ordine alla quale il giudice è privo di discrezionalità nella relativa applicazione (una volta accertato il necessario presupposto, e cioè la mancanza di un

giustificato motivo) può essere disposta o alla prima udienza (quando il motivo sia esplicitato già nella comparsa di risposta o alla prima udienza e sia valutato ingiustificato o se non venga addotta alcuna ragione per l'assenza in mediazione), come peraltro già direcenti stabilito anche dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 3 giugno 2015 (estensore Guida), o al termine della fase istruttoria (quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo) o, ancora, nella fase decisoria quando la motivazione dedotta sia, ad esempio, la temerarietà della lite.

Occorre osservare ancora che nella questione sottoposta al vaglio del giudice palermitano l'organismo di mediazione, dopo aver ricevuto la comunicazione della parte convocata con la quale annunciava la mancata adesione determinata dalla incompetenza territoriale, aveva provveduto ad annullare il primo incontro già fissato dichiarando, al contempo, che il procedimento di mediazione era «chiuso d'ufficio per improcedibilità».

Nell'ordinanza viene così opportunamente precisato che l'incontro di mediazione deve necessariamente svolgersi anche quando sia preannunciata la mancata adesione della parte invitata. La mediazione «è finalizzata a far incontrare effettivamente le parti affinché le stesse tentino una soluzione amichevole della lite». Per cui il giudice ha disposto nuovamente lo svolgimento della mediazione non potendo «essere chiuso d'ufficio» il relativo procedimento, precisando altresì - sulla scia del ormai noto orientamento del Tribunale di Firenze per la «effettività della mediazione» al quale hanno progressivamente aderito numerosi tribunali della Penisola - che il corretto esperimento della condizione di procedibilità postula la «presenza personale delle parti» che svolgano «un tentativo di mediazione vero e proprio».